



**Gruppo Amici Lecco
Onlus di Diritto**

Presso Giuseppe Preda
Via Asilo Monumento, 14
23900 Lecco (LC)

Tel: +39 339 385 70 84

www.gruppoamicilecco

o.org

presidente@gruppoamicilecco.org

Iscritto alla Sezione Provinciale - Registro
Regionale del Volontario N° LC 21 Sezione A)
sociale N° Prov. 21

Verbale n. 2 del 06/09/ 2019

L'Assemblea dei soci del Gruppo Amici Lecco ONLUS si riunisce in prima convocazione alle ore 7 del 6/09/2019 ed in seconda convocazione alle ore 21 del 06/09/ 2019.

Sono presenti n.22 soci su 22 si puo' procedere alla lettura dello statuto .

Vista l'unanimita dei soci Il presidente legge il nuovo Statuto sociale modificato per effetto degli adeguamenti statutari di cui all'articolo 111 comma 2 del D. les 117/2017 e sm della cm n° 20 DEL 27/12/2018. Tra le modifiche apportate si fa notare che la più importante riguarda il cambio di indirizzo della sede legale, da via Asilo Monumento 14 a Lecco a via Masaccio 3 sempre nel comune di Lecco.

Si procede alla votazione del nuovo statuto che viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea termina alle ore 22.40.

Il Presidente

La Segretaria

STATUTO SOCIALE

REGISTRATO A LECCO IL

20 SET. 2019

N° 1916 SERIE 3
VERSATE F. EUROPE
DI CUI € _____ (SANZIONE)
€ _____ (INTERESSI)

ART. 1 Denominazione

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata
GRUPPO AMICI LECCO O.D.V., ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è un Ente di Terzo Settore.

ART. 2 Sede

L'associazione ha sede in via Masaccio n. 3 – Lecco.

L'Associazione può cambiare la sede legale tramite delibera del consiglio direttivo e senza modificare il presente Statuto, dandone comunicazione agli uffici competenti.

IL FUNZIONARIO
Maria Emma NATTA
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Anna PETRAZZUOLO
Ufficio Territoriale Provinciale di Lecco
2019

ART. 3 Scopi sociali

L'Associazione ha i seguenti scopi sociali:

- a) organizzazione del tempo libero ed attività ricreative di interesse sociale per persone diversamente abili della provincia di Lecco e di zone limitrofe;
- b) assistenza alle famiglie di persone diversamente abili, anche nell'ambito del progetto "Dopo di noi";
- c) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, di promozione e diffusione della pratica del volontariato, nell'ambito del disagio e della disabilità;
- d) organizzazione presso strutture soggiorni estivi per persone diversamente abili, con la finalità di dare sollievo ai loro familiari ed alle altre persone residenti nella casa.

ART. 4 Attività di interesse generale

L'Associazione è apartitica, apolitica, senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Come da D.Lgs. 117/2017 – art.5, l'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 08 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale e temporaneo, diretta a soddisfare i bisogni sociali sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Le attività di cui sopra sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato e dei propri associati.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate nell'art.3, purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione collabora con gli Enti pubblici del territorio.

Inoltre potrà avvalersi di collaborazioni esterne, allo scopo di formare e aggiornare i volontari sulle attività.

ART. 5 Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili.

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 7 Soci

Oltre che ai fondatori, sono soci le persone che, riconoscendosi negli scopi dell'Associazione, ne fanno richiesta al Consiglio direttivo tramite espressa domanda. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso tramite comunicazione scritta e motivata.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio direttivo. Nel caso in cui l'escluso non ne condivida le ragioni può adire all'Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino al pronunciamento.

ART.8 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 L'Assemblea

E' composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
fissare l'ammontare del contributo associativo^{*};
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione (salvo la non possibilità di distribuzione).

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
deliberare sulle modificazioni dello statuto;
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, da socio indicato dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno di un quinto dei suoi aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è effettuata tramite e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima, sia in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare; è inviata a tutti gli aderenti, nonché al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nel caso in cui il socio non fosse in possesso di una mail, la convocazione verrà trasmessa tramite lettera raccomandata a mano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi è presente almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il quorum dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima.

Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega (apposta in calce all'avviso di convocazione) ad altro aderente non facente parte degli organi elettivi della stessa Associazione, con un massimo di una sola delega a persona.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, compreso il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per un motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a eleggere il nuovo consigliere inserito nella graduatoria dei primi non eletti o ad eleggere un nuovo membro.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) eleggere il Presidente del Consiglio;
- b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendo tra i propri associati
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- d) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- e) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- g) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e relazione di missione;
- h) deliberare quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo.
- l) accogliere o respingere le domande di adesione degli aspiranti soci"

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Consiglieri. La Convocazione è effettuata tramite invio di e-mail, o in mancanza di indirizzo di posta elettronica tramite raccomandata a mano, contenente l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un altro membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione di chi presiede la riunione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

ART. 12 Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura le esecuzioni delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre prima al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

ART. 13 Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro aderenti all'Associazione.

Art. 14 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 Libri dell'Associazione

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

- il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione"

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art 13 e dell'art. 87 del D.Lgs. 117/2017, gestisce le scritture contabili. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio Direttivo

ART. 16 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio da un punto di vista contabile.

ART. 17 Il Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte

Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di all'art.45 – c.1 del D.Lgs.117/2017, qualora attivato e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del terzo settore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla fondazione italiana sociale, a norma dell'art.9, c.1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 Clausola Compromissoria

Qualunque controversia, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, la nomina dell'arbitro sarà di competenza del Presidente del Consiglio Notarile di Lecco.

ART. 19 Legge Applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme del Libro V del Codice Civile.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.